

**DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2020**

**499/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 140548670**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1136<sup>a</sup> riunione del 1 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Energyka S.r.l. in liquidazione (di seguito anche: reclamante o Energyka) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 23 giugno 2017 (prot. Autorità 21857 del 26 giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificata con il codice di rintracciabilità 140548670;
2. in data 26 luglio 2017 (prot. 25153), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 4 agosto 2017, il reclamante ha fornito riscontro alla richiesta del 26 luglio 2017;
4. con nota del 7 agosto 2017 (prot. Autorità 26474 del 7 agosto 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
5. con nota del 4 settembre 2017 (prot. 28437), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. con nota del 16 ottobre 2020 (prot. 33279), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 23 ottobre 2020 (prot. Autorità 34263 del 23 ottobre 2020), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 16 ottobre 2020;
8. con nota del 2 novembre 2020 (prot. 35285), l’Autorità ha chiesto al gestore alcuni chiarimenti sulle informazioni inviate con la nota del 23 ottobre 2020;
9. in data 9 novembre 2020 (prot. Autorità 36451 del 10 novembre 2020), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 2 novembre 2020;
10. in data 11 novembre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

11. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
  - b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
  - c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...*soluzione tecnica minima...*”, secondo la

- definizione contenuta nel citato articolo 1, nonché dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 3 lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 7, comma 3, lettere c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
- i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
  - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
  - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

12. In data 23 gennaio 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Serra Giardino", nel Comune di Forenza (PZ);
13. in data 10 marzo 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con il codice di rintracciabilità 140548670, che prevedeva la realizzazione di:
- "...- Connessione in derivazione dalla linea MT esistente "Bradano" DP5037106, nella tratta tra i nodi 2-021148 + 3-020564, mediante costruzione di circa 3.600 mt di cavo aereo da 35 mmq e di circa 20 metri di linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq;*
- *Costruzione di cabina di sezionamento su cavo interrato;*
  - *Costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT;*

- *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;*
  - *Costruzione di Linea BT interrata con cavo 3X1X150+95N di circa 30 mt...”;*
14. in data 18 maggio 2017, Energyka ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
  15. non essendo stato accettato il preventivo entro il termine previsto dal TICA, in data 1 giugno 2017 il gestore ha inviato al reclamante un preavviso di decadenza dello stesso (preventivo che, quindi, non è stato accettato);
  16. in data 16 giugno 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Energyka ha adito la presente sede giustiziale.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

17. In primo luogo, il reclamante lamenta che la soluzione tecnica di connessione elaborata dal gestore nel preventivo del 10 marzo 2017 non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto “...la realizzazione di un elettrodotto di 3.600 (tremilaseicento) metri rappresenta un’opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG di connessione di cui al preventivo de quo...”;
18. il reclamante evidenzia, inoltre, che il gestore “...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 3.600 (tremilaseicento) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua ...”;
19. Energyka lamenta, inoltre, l’illegittimità della Specifica Tecnica (allegata al preventivo), la quale “...essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”, pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative;
20. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
  - a) “...ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 3.600

- (tremilaseicento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto e, pertanto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...";*
- b) *nel caso in cui "...in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridotto raggio di 3.600 (tremilaseicento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG del preventivo, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze...";*
  - c) *che il nuovo preventivo non preveda "...alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto: oneri afferenti alla realizzazione dell'impianto di rete)...";*
  - d) *"...per l'effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA ...".*

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

- 21. *Il gestore evidenzia, in primo luogo, che la connessione proposta con il preventivo del 10 marzo 2017 "...costituiva la soluzione al minimo tecnico proponibile vista la situazione di saturazione delle reti presenti nell'area, situazione determinata dalla presenza di numerose iniziative di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili...";*
- 22. *con riferimento, poi, alla asserita impossibilità di realizzare l'impianto di rete, il gestore ritiene la soluzione tecnica proposta "...del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà...";*
- 23. *il gestore ritiene, altresì, infondate le contestazioni del reclamante relative alla difficoltà di conclusione dell'iter autorizzativo, in quanto "...non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo...talchè alcun ente autorizzativo ha potuto riscontrare la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi...";*
- 24. *per quanto riguarda il rilievo per cui "...il gestore non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 3.600 (tremilaseicento) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...", e-distribuzione dichiara di aver sempre rispettato gli obblighi di trasparenza imposti dagli articoli 4 e 39 del TICA, per cui "...non vi è obbligo a carico del Gestore di trasmettere ai richiedenti la connessione "documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare" la saturazione della rete ogni qual volta viene presentata una richiesta di connessione...";*
- 25. *sulla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore rappresenta che "...come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati...si tratta di infrastrutture da realizzare nell'area di*

- pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al Gestore di realizzare e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area ...”;*
26. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione richiesta “...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento...”, in quanto (tra l’altro) tale richiesta “...necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...”, non pretendibile dal gestore;
27. in conclusione, il gestore ritiene che non sussistano le condizioni per l’accoglimento del reclamo.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

28. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 10 marzo 2017, la quale - a detta del reclamante - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata predisposta in base ad un’errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
29. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l’obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una “soluzione tecnica minima per la connessione”, secondo le citate prescrizioni del TICA;
30. a tal fine è necessario accertare l’indisponibilità - alla data di emissione del preventivo - di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
31. pertanto, nel corso dell’ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l’Autorità ha effettuato una verifica relativa alla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell’elaborazione del preventivo di connessione *de quo* - della porzione di rete di distribuzione derivata dalla Cabina Primaria (CP) “Venosa”, cioè la Cabina Primaria più vicina (oltre a quella di Genzano a cui si riferiva la soluzione di connessione elaborata dal gestore) al sito di installazione dell’impianto di produzione;
32. più in particolare, è stato chiesto al gestore di rivalutare la soluzione tecnica minima di connessione dell’impianto di produzione del reclamante, facendo riferimento alla situazione della rete presente alla data di emissione del preventivo (10 marzo 2017), ma eliminando dalla rappresentazione della rete la potenza in immissione relativa alle pratiche di connessione non più valide ai sensi del TICA (tra cui almeno quelle identificate con i codici T0002941, T0068604, e 102569526, recanti soluzioni di connessione afferenti alla semisbarra del trasformatore Verde della cabina primaria “Venosa”);
33. con nota prot. E-DIS-23/10/2020-0673231 (prot. Autorità 34263 del 23 ottobre 2020), il gestore ha comunicato di avere eseguito “...le correzioni e gli adeguamenti del caso e, preliminarmente alla esecuzione delle verifiche, sono

- state eliminate le potenze riconducibili agli impianti sopra indicati, non risultandone altre da dover eliminare...” e di aver, poi proceduto a “...rielaborare con l’applicativo SPIRA la situazione della rete interessata per le date 02/01/2017 e 03/07/2017...” - per un periodo, quindi, che include “...la data richiesta per la verifica del 10/03/2017...”;*
34. *nella citata nota del 23 ottobre 2020, il gestore ha dichiarato che “...l’esito delle suddette verifiche conferma l’impossibilità di utilizzare il trasformatore verde della Cabina primaria Venosa a causa del superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina Petersen al servizio del suddetto trasformatore, pari a 300 A...”;*
35. *poiché la suddetta affermazione - relativa al superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina Petersen per il periodo sopra indicato (2 gennaio 2017/3 luglio 2017) - non coincideva con quanto precedentemente affermato, da e-distribuzione - sempre in relazione alla bobina Petersen - per il medesimo periodo (nell’ambito di altro procedimento relativo alla pratica di connessione 140551120, deciso con deliberazione 13 ottobre 2020 371/2020/E/eel), sono stati chiesti chiarimenti al gestore in ordine alla contraddizione che le informazioni, fornite per le due pratiche, parevano palesare;*
36. *con nota prot. E-DIS-09/11/2020-0714329 (prot. Autorità 36451 del 10 novembre 2020) - dando previamente atto di aver fornito “...informazioni non completamente esatte ed apparentemente contraddittorie rispetto a quelle fornite in occasione dello scrutinio di altre pratiche...” - il gestore ha precisato che “...a parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza, confermiamo che relativamente al periodo temporale del mese di marzo 2017 valgono le medesime valutazioni tecniche già fornite per la pratica 140551120, trattandosi di due richieste di connessione per impianti di produzione situati a pochissima distanza l’uno dall’altro, aventi le medesime caratteristiche e per i quali le domande di connessione sono pervenute nel medesimo periodo. Conseguentemente, lo stato della rete nel mese di marzo 2017, con la più accurata situazione che è stato possibile ricostruire, includendo come in essere la pratica 72355343 ed escludendo le altre tre pratiche T0002941, T0068604 e 102569526, è il medesimo già fornito per la pratica 140551120. Anche in questo caso i risultati ottenuti nel mese di marzo 2017 evidenzerebbero una corrente di guasto a terra inferiore ai limiti ammessi dalla Bobina di Petersen, ma si evidenziano criticità su alcune linee afferenti alla medesima semisbarra verde....”;*
37. *pertanto, gli esiti della rivalutazione effettuata dal gestore, trasmessi con la citata nota del 23 ottobre 2020 - come ulteriormente dallo stesso precisati (su richiesta dell’Autorità) con la citata nota del 9 novembre 2020 - confermano la criticità di rete che, all’epoca di elaborazione del preventivo 140548670, aveva impedito di utilizzare la porzione di rete di distribuzione afferente al trasformatore verde della CP Venosa;*

38. ed, invero, anche in questo caso (come per la pratica di connessione 140551120), i risultati ottenuti evidenziano, in effetti, una corrente di guasto a terra inferiore ai limiti ammessi dalla bobina Petersen a servizio del trasformatore Verde della cabina primaria “Venosa”, ma evidenziano, al tempo stesso, violazioni dei limiti stabiliti, dal gestore medesimo, per le variazioni lente della tensione su alcune linee elettriche afferenti alla semisbarra verde della medesima cabina primaria;
39. le risultanze istruttorie confermano, quindi, l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 10 marzo 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi - dalle evidenze documentali emerse - come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
40. ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica - e relativa “...in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...” - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
  - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
  - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
  - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
41. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l’acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del TICA;
42. con riferimento, poi, alla pretesa di Energyka di vedersi riconosciuto il diritto all’indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si evidenzia che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
43. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l’accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l’effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giurisdizionale dell’Autorità;
44. pertanto, rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

## **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 140548670;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*